



**UNIVERSITÀ  
DI TORINO**

Direzione Didattica  
e Servizi agli Studenti

**Ufficio Studenti con disabilità e con DSA**

***Allegato 1***

**CAPITOLATO SPECIALE**

**AVVISO INDAGINE ESPLORATIVA PER L'ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI AL FINE DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PREVIA CONSULTAZIONE DI PIÙ OPERATORI ECONOMICI, DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA FUTURE MATRICOLE A FAVORE DI STUDENTI E STUDENTESSE CON DISABILITÀ E CON DSA - PER UNA DURATA COMPLESSIVA DI N. 36 MESI.**

**Art. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO**

L'Università degli Studi di Torino, "Ufficio Studenti con Disabilità e DSA" (d'ora in poi "Ufficio"), Area Servizi agli studenti, Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, nell'ambito degli interventi finalizzati all'accoglienza e all'inclusione degli studenti con disabilità e con DSA, intende attivare un servizio di accoglienza per future matricole con disabilità e con DSA, a fine sostenere le future matricole nell'acquisizione delle informazioni utili sui processi di partecipazione ai test, immatricolazione e accesso ai servizi di supporto di Ateneo.

Il servizio fornirà alle future matricole la possibilità di inserirsi gradualmente nei processi e negli ambienti universitari, favorendo il delicato passaggio tra Scuola e Università.

Il Servizio verrà espletato attraverso una figura dedicata, con adeguate capacità relazionali e conoscenza approfondita dell'organizzazione universitaria.

Tale figura curerà il rapporto diretto con le future matricole, attraverso incontri individuali che potranno svolgersi presso la sede dell'Ufficio, oppure – per attività specifiche – presso le sedi dei Corsi di Studio. In casi individuati dall'Ufficio, potranno essere anche svolti incontri a distanza (online).

Gli obiettivi e le attività previste in tali incontri saranno:

- conoscenza dei bisogni specifici della futura matricola;
- passaggio di informazioni sull'organizzazione di Ateneo, sulle certificazioni richieste e sui servizi di supporto;
- eventuale affiancamento per momenti di approfondimento su specifici Corsi di Studio (es. visita delle strutture per verificare l'accessibilità delle sedi);
- fornitura di informazioni sulle procedure di iscrizione alle prove di accesso e sulle modalità di richiesta di ausili o tempi aggiuntivi per i test;
- fornitura di informazioni sulle procedure di immatricolazione;
- affiancamento e supporto nello svolgimento delle procedure sopra indicate.

La figura individuata, a seguito dell'avvio del servizio, sarà tenuta ad inviare dei brevi report mensili via mail all'Ufficio, al fine di aggiornare quest'ultimo sulle attività svolte nel periodo (ad es. resoconti dei colloqui individuali, bisogni specifici della persona, ecc.). Oltre ai report mensili, verrà anche richiesta una relazione annuale su tutto il percorso svolto nell'anno

Università degli Studi di Torino

Via Verdi 25 - 10124 -Torino

Tel (011) 670 4284 | Mail [ufficio.disabili@unito.it](mailto:ufficio.disabili@unito.it)



**UNIVERSITÀ  
DI TORINO**

## **Art. 2 – DURATA DEL CONTRATTO**

La durata del contratto è pari a n. 36 mesi dalla data di attivazione per numero di ore presunte pari a 2400 ore.

## **Art. 3 – IMPORTO A BASE DI GARA E IMPORTO STIMATO SERVIZIO**

L'importo complessivo a base di gara ammonta a € 55.200,00 (I.V.A. esclusa) comprensivo di qualsiasi onere connesso all'esecuzione del medesimo a regola d'arte.

Si prevede la possibilità di esercitare l'opzione dell'aumento o diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto (comma 9 art. 120 D.lgs. 36/2023).

Si prevede, altresì, opzione di proroga del contratto per un massimo di sei mesi (comma 10 art. 120 D.lgs. 36/2023).

Ai sensi dell'art. 14 del Codice dei contratti pubblici, l'importo massimo stimato del servizio, comprensivo della clausola revisione prezzi, eventuale proroga ed eventuale aumento del quinto dell'importo, è pari a € 77.280,00 IVA esclusa.

Tale importo è comprensivo di tutti i servizi, oneri, rischi e spese, espressi e inespressi, derivanti dal presente capitolato, nonché di ogni attività o fornitura che si renda necessaria per l'esecuzione del contratto o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Il servizio è di natura intellettuale.

## **Art. 4 – CONDIZIONI DELLA PRESTAZIONE**

L'Operatore Economico si impegna a svolgere idoneo servizio nell'arco di un periodo di 36 mesi individuando una figura con le caratteristiche di seguito presentate:

- qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o educatore professionale socio-sanitario con il possesso dei requisiti specifici previsti richiesti ai sensi dell'art. 1, commi 597 e 598 della legge 205/2017 oppure titolo di studio in Scienze Pedagogiche LM-85 oppure LS-87 oppure Laurea in Pedagogia V.O. oppure titolo di studio in Scienze dell'Educazione degli Adulti e della Formazione Continua LM-57 oppure titolo di studio in Scienze Psicologiche LM-51 oppure LS-85 oppure Laurea in Psicologia V.O.
- comprovata esperienza e professionalità nell'ambito del lavoro educativo con ragazzi o adulti con disabilità e DSA, in almeno due servizi, in ambito pubblico o privato, documentabile attraverso il curriculum vitae.



**UNIVERSITÀ  
DI TORINO**

L'Operatore Economico dovrà, contemporaneamente al momento della presentazione del preventivo, inserire anche il CV della figura individuata per una verifica dell'effettiva idoneità all'attività richiesta e valutazione dell'esperienza.

L'Operatore Economico affidatario dovrà, altresì, individuare un referente amministrativo del servizio che dovrà interfacciarsi con l'Ufficio Studenti con Disabilità e DSA, curare la gestione amministrativa del personale impiegato.

La presenza della figura individuata è collocabile in un range che va dalle 08:30 alle 17:30, e prevede una certa flessibilità sulla base delle richieste dell'Ufficio e dei bisogni di supporto delle future matricole.

La sede di svolgimento dell'attività è prioritariamente quella dell'Ufficio Studenti con Disabilità e DSA, in via Giuseppe Verdi, 25, Torino, ma potrebbero anche essere previsti interventi presso le sedi dei diversi Corsi di Studio o online.

Nel caso in cui l'Operatore Economico non fornisca o fornisca in parte il suddetto servizio entro i termini e le modalità prefissate, l'Amministrazione potrà risolvere anticipatamente il contratto con diritto al risarcimento degli eventuali danni.

#### **Art. 5 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Il servizio dovrà essere eseguito con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti:

- dal D.lgs 36/2023 Codice dei contratti pubblici (di seguito anche Codice);
- dalla Direttiva n. 2014/24/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici;
- dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 "Testo unico in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori" e successive modificazioni;
- dalle norme in materia di Contabilità di Stato contenute nel R.D. n. 2440/1923 (ad eccezione dell'art. 11, abrogato dall'art. 217 del D.Lgs. 50/2016 cit.) e nel R.D. n. 827/1924 (ad eccezione dell'art. 120, abrogato dall'art. 217 del D. Lgs. 50/2016 cit.), in quanto applicabili;
- dalle condizioni generali e particolari del servizio (riportate nel presente Capitolato Speciale);
- dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 101/2018;
- dalla normativa specifica che disciplina i servizi e le forniture oggetto del presente contratto;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto compatibili e negli aspetti non regolati dalle norme e dalle disposizioni in precedenza richiamate.

Per ogni altra norma non espressamente richiamata o contenuta nel presente documento valgono le norme vigenti in materia di contratti pubblici.

#### **Art. 6 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO**



**UNIVERSITÀ  
DI TORINO**

L'operatore economico aggiudicatario dovrà assicurare la stabilità e la continuità del personale impiegato nel servizio salvo casi di forza maggiore accuratamente e tempestivamente motivati. In tali casi dovrà provvedere con tempestività alla sostituzione, con personale di pari qualifica e profilo professionale degli addetti assenti per qualsiasi motivo. La sostituzione dovrà avvenire anche qualora il servizio offerto non risultasse soddisfacente, con spese a carico dell'operatore economico aggiudicatario e senza onere alcuno a carico della Università di Torino. Eventuali contestazioni in merito saranno comunicate all'operatore economico aggiudicatario, per iscritto a cura del RUP.

L'Operatore economico aggiudicatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Università da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie, retributive e contributive vigenti nel luogo e in riferimento al settore oggetto della presente procedura.

Nella conduzione e gestione del servizio, l'Operatore economico aggiudicatario è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danni alle persone, ai beni e alle cose in relazione delle peculiarità del servizio e degli spazi. L'operatore economico aggiudicatario dovrà garantire la puntuale applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ed è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni, obbligandosi altresì a far osservare al medesimo le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alla vigente normativa. Prima della stipula del contratto l'Operatore economico aggiudicatario dovrà stipulare adeguata polizza assicurativa, come previsto al successivo art. 13 - Responsabilità civile e garanzie.

In conformità a quanto previsto dall'art. 102 del d.lgs. 36/2023, l'operatore economico che risulterà aggiudicatario del servizio, dovrà assumere i seguenti impegni, qualora applicabili alla tipologia di personale impiegato:

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Il RUP si riserva la facoltà di richiedere al concorrente aggiudicatario la presentazione di spiegazioni in relazione alle modalità di adempimento degli impegni di cui sopra

## **Art. 7 – PENALI**



**UNIVERSITÀ  
DI TORINO**

Per ogni inadempimento contrattuale l'Università, tramite il RUP, darà comunicazione scritta all'Operatore Economico affidatario, assegnando un termine congruo per la presentazione delle deduzioni e l'eliminazione dell'inadempimento. Nel caso in cui l'Operatore Economico affidatario non fornisca motivazioni idonee a giustificare l'inadempimento, l'Università applicherà per ogni inadempienza una penale pari ad € 200,00.

L'Università compenserà i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Operatore Economico affidatario a qualsiasi titolo anche per corrispettivi di servizi già resi, oppure si avvarrà della cauzione definitiva senza necessità di diffida o ulteriore accertamento. In tal caso la cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata entro e non oltre il termine di 10 giorni solari a decorrere da quello della comunicazione della avvenuta riduzione. Il mancato reintegro della cauzione entro il termine prescritto è causa di risoluzione del contratto, salvo il diritto dell'Università al risarcimento del maggior danno subito.

Le penali saranno applicate entro il limite massimo del 10% dell'importo complessivo del contratto; raggiunto tale limite, l'Università procederà di diritto alla risoluzione del contratto.

Non si applicheranno penali nel caso di ritardi o disfunzioni dovuti a cause di forza maggiore o a caso fortuito.

Le suddette penali, in ogni caso non esonerano l'impresa dal risarcimento degli eventuali ulteriori danni provocati all'Università o a terzi nell'esecuzione del servizio.

## **ART. 8 – RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO**

L'Università si riserva di risolvere anticipatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., con incameramento della cauzione definitiva, nei seguenti casi:

- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- qualora l'operatore economico incorra nella stessa violazione per più di due volte nello stesso trimestre;
- a seguito dell'avvenuta applicazione di un numero di penali tali da superare il 10 % dell'importo contrattuale;
- in caso di assunzione del personale in spregio della normativa vigente, nonché in caso di mancata apertura di una posizione contributiva presso gli enti previdenziali ed assistenziali competenti e di mancata stipula di assicurazione dei dipendenti presso gli Enti medesimi;
- inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché ai contratti collettivi di lavoro;
- qualora intervengano, a carico dei soggetti indicati nell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011, procedimenti o provvedimenti di cui all'art. 67 del Decreto cit, e/o elementi dai quali siano desumibili infiltrazioni mafiose.



**UNIVERSITÀ  
DI TORINO**

- sospensione e/o interruzione del servizio senza giustificato motivo;
- cessione totale o parziale del contratto;
- in caso di fallimento o altre procedure equiparate a carico dell'operatore economico;
- perdita dei requisiti morali e/o di qualificazione occorrenti per l'esecuzione del servizio appaltato;
- subappalto non espressamente autorizzato dall'Università appaltante;
- violazione degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 196/2003, in riferimento ai dati di cui l'operatore economico sia venuto in possesso per ragioni attinenti al servizio, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Operatore Economico nell'esecuzione delle prestazioni affidate.

L'Amministrazione, inoltre, risolverà di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della L. n. 136/2010 e s.m.i., in caso di mancato utilizzo, da parte dell'operatore economico aggiudicatario, del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

È fatta salva la richiesta di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

In caso di risoluzione del contratto saranno riconosciuti all'operatore economico aggiudicatario, solo gli importi corrispondenti alla parte del servizio svolto e accettato dall'Università.

Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dall'Università appaltante è fatta all'Operatore Economico mediante posta elettronica certificata inviata al domicilio dell'operatore economico.

Qualora si giunga alla risoluzione del contratto, l'operatore economico, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'Università dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

L'Università, inoltre, si riserva di differire il pagamento del saldo dovuto in base al conto finale di liquidazione e di non procedere allo svincolo delle ritenute di garanzia e della cauzione definitiva, sino alla quantificazione del danno che l'Operatore Economico è tenuto a risarcire.

L'Università si riserva di esercitare il diritto di recesso dal contratto, ai sensi dell'art. 123 del Codice, in qualunque momento, previo preavviso non inferiore a 20 giorni, dietro pagamento del servizio già eseguito oltre che al decimo dell'importo della parte del servizio ancora da svolgere.

Si rinvia a quanto previsto dall'art. 122 e 123 del Codice.

## **ART. 9 – VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 50 comma 7 del Codice, il certificato di regolare esecuzione viene rilasciato secondo quanto specificato nell'allegato II.14 del Codice.





**UNIVERSITÀ  
DI TORINO**

## **ART. 10 – FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

L'emissione delle fatture da parte dell'Operatore Economico affidatario, per il pagamento dei corrispettivi, avverrà con cadenza bimestrale posticipata, previa consegna da parte dell'Operatore Economico all'ufficio competente dell'Università di resoconto dell'attività svolta nel bimestre ed un dettaglio delle ore svolte. In ottemperanza al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214, e s.m.i., l'Università accetterà solo fatture in formato elettronico tramite il sistema di interscambio.

Il codice IPA da utilizzare ed indicare in fattura è FSAUZM fatte salve eventuali variazioni che saranno tempestivamente comunicate.

Sulle fatture ed in generale in tutti i documenti emessi, l'affidatario è tenuto a riportare il numero di riferimento della Trattativa MePA, il codice identificativo della procedura di affidamento (CIG), nonché i dati di cui sopra e la descrizione del servizio svolto a cui si riferiscono.

L'Ateneo non potrà essere ritenuto responsabile per pagamenti effettuati oltre il termine nel caso in cui le fatture non riportino quanto sopra indicato.

Il pagamento delle fatture non contestate avverrà entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle stesse in formato elettronico, mediante bonifico bancario, fatte salve le tempistiche per le verifiche della regolarità contributiva (DURC) prevista dalla normativa vigente. Qualora dalle verifiche svolte risultasse l'irregolarità contributiva dell'Operatore Economico affidatario, si procederà in base a quanto stabilito dall'art. 11, comma 6 del Codice.

Il pagamento sarà effettuato su conto corrente dedicato - anche in via non esclusiva - secondo quanto disciplinato dall'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.i. La violazione degli obblighi di cui all'art. 3 della L.136/2010, comporterà la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art.3, comma 8, della Legge medesima. L'Operatore Economico, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito comunicate; in difetto di tale comunicazione, l'Operatore Economico non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

L'Università potrà sospendere i pagamenti all'affidatario cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa ai sensi della normativa vigente.

L'Università, così come previsto dall'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'art. 1 commi 629-932 L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), è assoggettata al regime di scissione dei pagamenti dell'IVA c.d. "Split Payment".



**UNIVERSITÀ  
DI TORINO**

## **ART. 11 – REVISIONE PREZZI**

La revisione prezzi sarà effettuata ai sensi dell'art. 60 del Codice.

La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano della misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente. La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

## **Art. 12 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

Il Responsabile Unico del Progetto, nonché direttore dell'esecuzione del servizio, è il Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli studenti Dott. Massimo BRUNO.

## **Art. 13 - RESPONSABILITÀ CIVILE E GARANZIE**

L'Operatore Economico aggiudicatario, a garanzia del rispetto delle condizioni contrattuali e della buona esecuzione del servizio, deve:

1) costituire garanzia definitiva secondo la normativa vigente ed in particolare gli artt. 53 e 117 del Codice.

La garanzia deve avere efficacia per tutto il periodo contrattuale. Lo svincolo della cauzione dovrà essere richiesto al RUP. La garanzia può essere costituita mediante cauzione, come precisato nell'art. 106 del codice dei contratti, al quale si formula espresso rinvio, o con garanzia fideiussoria, anche in questo caso, con le modalità specificate dal citato art. 106, purché contenga la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, preveda l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.

L'importo della garanzia definitiva può essere ridotto nei ai casi contemplati dall'art. 106, co. 8.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento esecuzione contratto, nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.





**UNIVERSITÀ  
DI TORINO**

2) provvedere a sue spese, prima dell'inizio del servizio, alla stipulazione di una Polizza di assicurazione responsabilità civile terzi (RCT) e prestatori di lavoro (RCO) stipulata con una primaria compagnia di assicurazione, nella quale venga esplicitamente indicato che nell'esecuzione del servizio contrattuale l'Università sia considerata "terzo" a tutti gli effetti. Dovranno altresì essere compresi nella garanzia i danni alle cose dell'Università o di altri terzi cagionati nell'esecuzione del servizio.

La polizza assicurativa dovrà essere prestata fino alla concorrenza di un massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per ogni sinistro, per danni involontariamente arrecati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività e competenze previste dal servizio in oggetto.

L'espletamento del servizio dato in affidamento dovrà essere svolto, per tutta la durata del contratto, con esclusiva responsabilità e rischio dell'Operatore Economico affidatario, ivi compresa la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente istruito.

L'Università sarà esonerata da qualunque responsabilità che si riferisca alla gestione del servizio dato in affidamento, che farà carico esclusivamente all'affidatario, il quale risponderà per gli eventuali danni, di qualsiasi natura, che i propri dipendenti o collaboratori dovessero arrecare a terzi (ivi compresa l'Università) o che, comunque, nell'esecuzione del servizio o per cause a questo inerente, venissero arrecati a qualunque persona e/o qualsiasi cosa.

I rischi non coperti dalle polizze, i maggiori danni eccedenti i massimali assicurati, gli scoperti e le franchigie si intendono a carico dell'Appaltatore.

Nell'ipotesi di polizza preesistente è necessario produrre un'appendice alla stessa nella quale si preveda espressamente che la polizza copre anche le attività relative al servizio in oggetto a favore dell'Università di Torino. La polizza o l'appendice di cui sopra dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto garante e dovrà essere data evidenza al fatto che il soggetto firmatario è in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e agire in nome e per conto dello stesso.

Copia della polizza dovrà essere trasmessa all'Università di Torino prima dell'inizio del servizio.

L'appaltatore si assume l'onere di mantenere in vigore le coperture assicurative prescritte sino alla data di scadenza dell'affidamento e si obbliga a comunicare all'Università ogni intercorsa variazione, producendo la documentazione necessaria.

#### **ART. 14 – SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO (ART. 26 DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I.)**

L'Università e l'Operatore Economico affidatario si impegnano a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che possano incidere sulle attività lavorative oggetto del Contratto. L'Operatore Economico da atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle attività



**UNIVERSITÀ  
DI TORINO**

lavorative oggetto dell'appalto e si obbliga a rispettare tutte le prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza previste dalla legge e dai documenti relativi alla valutazione dei rischi interferenti che saranno inviati qualora necessari. In considerazione dell'oggetto dell'affidamento, non essendo stati individuati rischi da interferenza, non è stato redatto il DUVRI e non sussistono pertanto costi afferenti. Le misure di prevenzione e protezione relative ai rischi specifici dell'operatore economico rimarranno a suo carico (formazione, dispositivi di protezione individuali, sorveglianza sanitaria, etc...).

La relazione sulla sicurezza verrà predisposta e consegnata all'O.E. a inizio servizio.

#### **Art. 15 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

L'Operatore Economico s'impegna a osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura acquisite nello svolgimento del servizio in oggetto. Le notizie relative all'Università e/o agli studenti, venute a conoscenza dell'Operatore Economico in relazione all'esecuzione del contratto, non devono essere in alcun modo divulgate a terzi, né utilizzate ai fini diversi da quelli connessi all'esecuzione del servizio di cui al presente capitolato speciale.

L'Operatore Economico si obbliga, pena la risoluzione di diritto del contratto, a:

- porre in essere tutti gli adempimenti necessari per garantire la sicurezza attiva e passiva dei dati e la tutela della privacy degli studenti;
- a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento;
- non utilizzare e non cedere a terzi per qualsivoglia ragione i nominativi degli studenti fruitori del servizio ed i documenti elaborati in ambito del servizio;
- rimuovere e cancellare, alla conclusione del contratto, tutti i dati acquisiti nello svolgimento del servizio;
- rispettare la normativa prevista in materia di trattamento di dati personali (D. Lgs. 30.06.2003, n. 196).

#### **ART. 16 – DEFINIZIONE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE**

Ai sensi dell'art. 211 del D. Lgs. n. 36/2023, trovano applicazione nel presente contratto le norme sull'accordo bonario di cui all'art. 210 del citato D. Lgs. in quanto compatibili.

Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Operatore Economico non potrà comunque rallentare o sospendere l'esecuzione dei servizi, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Università.

Per la definizione delle controversie è esclusa la competenza arbitrale ed è competente in via esclusiva il Foro di Torino.



**UNIVERSITÀ  
DI TORINO**

All'Operatore Economico saranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Università.

#### **Art. 17 – SUBAPPALTO**

Il concorrente può dichiarare, nella documentazione di gara, le parti di servizio che intende eventualmente subappaltare ai sensi dell'art. 119 del Codice.

Sono comunque vietati l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l'esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera. Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

#### **ART. 18 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO**

L'affidamento sarà effettuato ai sensi dell'art. 50 c. 1 lettera b) del Codice sulla base dell'importo offerto dall'operatore economico - prezzo a corpo inferiore all'ammontare previsto a base di gara per il servizio tramite Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione Consip (di seguito MEPA), all'importo complessivo offerto per la fornitura del servizio, inferiore all'importo a base di gara.

#### **ART. 19 – ALTRE INFORMAZIONI**

Per quanto non indicato nel presente capitolato, si rinvia all'Avviso e ai relativi allegati.

Direzione Didattica e Servizi  
agli Studenti  
II DIRETTORE  
Massimo BRUNO